

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 29/06/2012

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/33667-sistri-e-sistema-sanzionario-errare-humanum-est-perseverare-autem-diabolicum>

Autore: Di Rosa Silvano

SISTRI e sistema sanzionatorio: errare humanum est, perseverare autem diabolicum!



SISTRI e sistema sanzionatorio: Errare humanum est, perseverare autem diabolicum !

Quando il rimedio può essere... peggiore del male

Articolo 39, comma 2-bis, del D.Lgs. 205/2010 a confronto con l'art. 52 D.L. 83/2012

di **SILVANO DI ROSA** (*)
Consulente Legale Ambientale

SOMMARIO:

- **1.** Premessa; - **2.** Le modifiche apportate al T.U.A. dal D.Lgs. 205/2010; - **3.** Le modifiche apportate all'articolo 258 TUA; - **4.** Il rimedio; - **5.** Un rimedio solo apparente; - **6.** Nuova svista indotta; - **7.** Regime sanzionatorio vigente; - **8.** Conclusioni.

1 - Premessa

Anche chi non avesse mai pronunciato la locuzione latina «*Errare humanum est.....*», probabilmente, dovrà iniziare ad usarla - per primo chi scrive -, se non altro, a mo' di *mantra* utile a scongiurare la possibilità di incorrere in errori indotti dalla imperversante complessità della vigente disciplina ambientale.

E' con una certa insofferenza che ci riaccostiamo al tormentone «SISTRI & C.», pur se - stavolta - in via del tutto incidentale e quindi senza affrontare direttamente la sostanza dell'italico *sistema di tracciabilità dei rifiuti*: momentaneamente abrogato lo scorso anno ¹, poi risorto, quindi ri-prorogato e, adesso, **“sospeso”** - in termini di *entrata in operatività* - dall'articolo 52, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 « *Misure urgenti per la crescita del Paese* », pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, con entrata in vigore prevista per il giorno stesso della sua pubblicazione: oggi.

Anche stavolta - come sempre più spesso capita in questo periodo emergenziale - si tratta di una previsione statuita con **decreto legge** e quindi connotata da una *provvisorietà*, che, pur avendo forza di legge nell'immediato, produce effetti solo temporanei, essendo destinata a perdere efficacia “retroattivamente” se il Parlamento non dovesse convertirlo in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione

¹

Si rinvia a *Ferragosto.... senza SISTRI*, in www.dirosambiente.it ma anche nel sito www.giuristiambientali.it



in Gazzetta (salvo farne salvi gli effetti prodotti nel periodo di vigenza).

In ogni caso – ad eccezione delle possibili modifiche che potranno essere apportate in sede di conversione del decreto legge –, tale *provvisorietà* non incide sulle considerazioni di seguito esposte, dal momento in cui le stesse hanno attinenza non tanto col predetto sistema, quanto con le ripercussioni che la sua mancata *operatività* ha prodotto sulla disciplina sanzionatoria in materia di registri di carico e scarico (art. 190 TUA) e di formulari (art. 193 TUA). Operatività che, comunque, anche senza la statuizione del citato art. 52, non si sarebbe avuta prima dell’oramai prossimo 1° luglio 2012², con la conseguente (ma non da tutti riconosciuta) *stagnazione* fino a tale data dell’anzidetta disciplina sanzionatoria.

Con l’occasione, auspichiamo anche di riuscire a fornire un’ipotesi di **risposta** a chi si chiede come mai la Suprema Corte di Cassazione, con la propria sentenza *Cass. pen. Sez. III, 24 aprile 2012, n. 15732*, abbia continuato a concludere – senza dare il minimo rilievo a quanto stabilito dal comma 2-bis dell’art. 39 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 – per il verificatosi “...*venir meno della punibilità della condotta di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti ...*”³ (intervenuto a seguito della modifica all’art. 258 TUA, apportata dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205).

La ragione, a nostro avviso, esiste e, in ipotesi, riteniamo sia formalmente fondata.

2 – Le modifiche apportate al T.U.A. dal D.Lgs. 205/2010

Con il **comma 1** dell’articolo 16 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, è stata “*prevista*” l’**introduzione** « **nel** » D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale o TUA): • di una nuova versione dell’articolo 188, • del nuovo articolo 188-bis, • del nuovo articolo 188-ter, • di una nuova versione dell’articolo 189, • di una nuova versione dell’articolo 190, • di una nuova versione dell’articolo 193.

Introduzione che, ancora oggi **non attuata**, continua ad essere soltanto “*prevista*”, considerato che il **comma 2** dello stesso articolo 16, prevedendo: « 2.

² In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 3, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 24 febbraio 2012, n. 14.

³ Precisando, in questa sede, come ciò valga anche per le sanzioni in materia di registri di carico e scarico rifiuti.



*Le disposizioni del presente articolo [n.d.r.: l'articolo 16] entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni.», di fatto «**condiziona**» l'entrata in vigore delle «disposizioni previste dallo stesso articolo 16» al verificarsi, in concreto, dell'operatività del Sistema SISTRI: prevista, fino ad ieri, per il 1° luglio 2012, ma, con l'odierna pubblicazione del decreto legge in commento, da doversi intendere procrastinata a data ancora da stabilire.*

Si badi bene !! Ciò che risulta essere «condizionato» allo scadere del termine di effettiva operatività del *sistema* SISTRI, **non** è l'entrata in vigore della nuova versione dell'articolo 188, del nuovo articolo 188-bis, del nuovo articolo 188-ter, della nuova versione dell'articolo 189, della nuova versione dell'articolo 190, e della nuova versione dell'articolo 193, **bensì** l'entrata in vigore dell'articolo 16 del D.Lgs. 205/2010 e la (solo) conseguente *introduzione/modifica* di tali articoli *nel/del TUA*.

Ne consegue che, mentre scriviamo, non essendo ancora entrato in vigore tale articolo, **non** può dirsi attuato quanto previsto dal proprio comma 1.

Quindi, oggi, non soltanto **non** possono considerarsi modificati o sostituiti i testi degli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, ma **non** possono neppure considerarsi introdotti, in tale decreto, gli articoli 188-bis e 188-ter. Tutt'altro, pensandoci bene, con la pubblicazione e l'entrata in vigore del citato decreto legge « *Misure urgenti per la crescita del Paese* », tali *introduzioni-modificazioni-sostituzioni* dovranno considerarsi ulteriormente «*sospese*» fino a data da stabilire a mezzo di apposito decreto ministeriale⁴.

Non essendo divenuta operativa l'introduzione prevista dal citato art. 16, è necessario dover considerare attualmente vigente, nel corpo del D.Lgs. 152/2006, la versione degli articoli 190 e 193 preesistente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 205/2010.

Stessa sorte, però, **non** è toccata all'art. 258 del TUA.

3 – Le modifiche apportate all'art. 258 TUA

Il destino dell'articolo 258 del D.Lgs. 152/2006 – come dicevamo – è stato **diverso** da quello degli articoli 190 e 193, in quanto l'articolo 35 del D.Lgs.

⁴ Pur se astrattamente non successiva al 30 giugno 2013.



205/2010 – a differenza del proprio art. 16 – ne ha determinato l'**immediata sostituzione** con la nuova versione prevista da quest’ultimo decreto legislativo: entrato in vigore dal giorno 25 dicembre 2010.

Tutto questo – in costanza dello *stallo* previsto per gli artt. 188, 188-bis, 188-ter, 189, 190 e 193 – ha fatto sì che, **già oggi** (e fin dal 25.12.2010), il testo dell’articolo 258 preveda:

- ☞ Al comma 2: «*2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all’articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila cinquecento euro a novantatremila euro».*
- ☞ Al comma 4: «*4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto »*
- ☞ Al comma 5: «*5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all’articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all’articolo 193 da parte dei soggetti obbligati »*

E’ evidente come, oltre al far riferimento ad un articolo 188-bis – che, di fatto (per quanto prima detto), non è stato ancora introdotto nel TUA –, ai nostri fini, sia interessante evidenziare che:



- ✓ il comma 2 (del vigente art. 258 TUA) si riferisce alla fattispecie dei produttori di rifiuti pericolosi **non** inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa;
- ✓ il comma 4 (del vigente art. 258 TUA) si riferisce (a parte le ipotesi di uso di certificati falsi) a imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
- ✓ il comma 5 (del vigente art. 258 TUA) si rivolge – per quanto di nostro interesse – alle ipotesi di violazione commesse dai sopradescritti soggetti di cui ai commi 2 e 4 dello stesso articolo.

La conseguenza logica è stata ed è l'inapplicabilità, a partire dal 25.12.2010, del regime sanzionatorio di cui al vigente art. 258 TUA alle violazioni di quanto disposto dai vigenti articoli 190 e 193 TUA⁵.

4 - Il rimedio

Per colmare un tale *vuoto sanzionatorio* – riconosciuto anche dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza della Terza Sezione Penale 27 luglio 2011 n. 29973 – il legislatore «*del luglio 2011*» è intervenuto aggiungendo il comma 2-bis all'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205⁶.

Con tale novella si stabilisce: « 2-bis – Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto.»

⁵ Quelli nella versione non ancora interessata dalle modifiche previste dal D.Lgs. 205/2012.

⁶ Introduzione effettuata con l'art. 4, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 «Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni»



Così facendo, a partire dal 16 agosto 2011⁷, chiunque - non essendo ancora decorsi gli obblighi di operatività del SISTRI - sia stato scoperto a disattendere gli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 TUA (formulari e registri)⁸, avrebbe dovuto essere assoggettato al regime sanzionatorio *ante Natale 2010*⁹: quindi alla previgente formulazione dell'art. 258 TUA.

Questa è la strategia con cui, **in apparenza**, nel luglio dello scorso anno, si è inteso colmare la «lacuna» venutasi a creare - a causa della “non operatività SISTRI” - nell'apparato sanzionatorio di cui trattasi.

5 – Un rimedio solo apparente

E, davvero, si è trattato solo di parvenza, in quanto il legislatore dello scorso luglio, nel tentativo di rimediare, **in realtà**, è incorso in una nuova *svista*, consistente nell'aver correlato i “sanificanti” effetti di cui il comma 2-bis (sopra richiamato) doveva essere portatore, ai soggetti di cui all'**articolo 188-ter** del D.Lgs. 152/2006¹⁰.

Detta correlazione ha fatto divenire problematica l'individuazione dei “**coloro**” ai quali (fin da allora) fosse possibile applicare le “*sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto*”¹¹. Non tanto perché vi siano dei dubbi su quali fossero i soggetti che “si intendeva” considerare sottoponibili a tali sanzioni; quanto, piuttosto, per l'insussistenza di coloro che di fatto sono stati espressamente indicati - dal legislatore dell'epoca - come sanzionabili: «*i soggetti di cui all'articolo 188-ter del D.Lgs. 152/2006*».

Tali soggetti erano e sono **inesistenti**, dal momento in cui «**nel**» corpo del

⁷ Data di entrata in vigore del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121

⁸ In quanto l'essersi riferiti alle prescrizioni di cui all'articolo 28.2 del D.M. MATTM 18 febbraio 2011 n. 52, in realtà, equivale ad aver indicato gli adempimenti degli artt. 190 e 193, visto che la norma stabilisce: «2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del SISTRI, fino al termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.»

⁹ Giorno di entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010

¹⁰ Coin tanto di richiamo alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'**articolo 188-bis** del D.Lgs. 152/2006

¹¹ Nel caso di inadempimento ai dettami degli articoli 190 e 193 TUA.



D.Lgs. 152/2006 **non è mai stato inserito e, ancora oggi, non si ritrova traccia di alcun articolo 188-ter.** Ne è stata semplicemente prevista l'introduzione, che, però, si attuerà solo “quando” e “se mai” l'articolo 16 del D.Lgs. 205/2010 riuscirà ad entrare in vigore!!

Siamo sicuri che qualcuno reuterà questa nostra considerazione come un “*espediente*” o la considererà la solita “*furbata*” utile ad aggirare la legge.

Non volendo impedire opinioni dissidenti, chiediamo solo che, chi dovesse pensare tali cose, si ponga alcune domande: (a) deve davvero considerarsi eccessiva la pretesa di potersi attenere al solo testo letterale di una norma italiana, senza doverla per forza interpretare ? (b) E’ davvero chiedere troppo che il legislatore, per una volta, sia tanto preciso quanto deve esserlo chi è chiamato a rispettare la norma impostagli ? (c) E’ davvero una “*furbata*” il cercare di attuare l’essenza del canone ermeneutico dell’interpretazione letterale stabilito dall’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile: «*nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse...*» ?

Ognuno sarà libero di rispondere secondo coscienza. Onestamente, però, non riteniamo si tratti di un espediente, bensì della semplice pretesa di un po’ di **coerenza** da parte di chi (in questo caso il legislatore del luglio 2011) è deputato a dettare le norme di convivenza a quella collettività che, conseguentemente, è tenuta ad osservarle fino al punto di dover far fronte a delle sanzioni spesso previste anche per il ben che minimo “sgarro” da parte del singolo membro.

Intendiamo dire che, se «*il legislatore*», giustamente, è così attento e rigoroso da pretendere – ad esempio attraverso l’art. 258, comma 5, TUA previgente all’entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010 – l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.560 euro da comminare a chi ha fornito «*indicazioni formalmente incomplete o inesatte*» (riscontrabili dall’autorità di controllo in un *registro* o in un *formulario*), anche quando esse sono comunque ricostituibili (potremmo chiamarlo un: **sanzionare le sviste**), non può poi non fare ammenda ¹² delle proprie *sviste*, trincerandosi dietro il consueto “...si intendeva dire...”, “...la ratio della norma...”, “...la volontà del legislatore è desumibile da...”. D’altronde, se – nel nostro Bel Paese – per riuscire a capire quale sia l’autentica volontà del legislatore occorre sempre ricorrere a dei *postumi riadattamenti* di una norma, significa che quest’ultimo – con tutto il rispetto – avrebbe potuto redigerne il testo in maniera più chiara ed adeguata di quanto fatto in origine!

12 Il Legislatore



Forse è per questo che la Suprema Corte di Cassazione, nella statuizione *Cass. pen. Sez. III, 24 aprile 2012, n. 15732*, inizialmente richiamata, non ha tenuto conto di quanto stabilito dal comma 2-bis dell'art. 39 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

6 – Nuova svista indotta

La crudezza di quest'ultima nostra considerazione appare ben giustificata dall'*indotta* reiterazione della stessa *svista*, riscontrabile anche nel «*Decreto Crescita*» di cui ci apprestiamo a trattare. Ci riferiamo all'intento di rafforzare quanto già stabilito con il predetto comma 2-bis, cui il legislatore (stavolta del 2012) ha dato seguito ricalcando “distrattamente” le orme impresse nel percorso normativo lo scorso luglio 2011 e ripetendo lo stesso errore, tanto da farci tornare alla mente come, a volte, un *rimedio* non oculato possa essere peggiore del *male*.

Come dicevamo inizialmente, con l'articolo 52 del decreto legge « *Misure urgenti per la crescita del Paese* » è stata sospesa l'operatività del SISTRI.

13 Con l'occasione¹³ si è ritenuto opportuno precisare nuovamente quale sia il regime sanzionatorio *da considerare vigente e da applicare* per le violazioni agli adempimenti previsti in materia di registri e formulari. Tant'è che, con il primo comma di tale articolo 52, nel prevedere la sospensione di: “...ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei **soggetti di cui all'articolo 188-ter del D.Lgs. 152/2006**...», si ribadisce come, in ogni caso «... **essi** rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205...”.

Ancora una volta, quindi, sulla stessa traccia lasciata dal legislatore del 2011, sono i «*soggetti di cui all'articolo 188-ter del D.Lgs. 152/2006*» ad essere stati sottoposti all'osservanza della disciplina (anche) sanzionatoria del TUA nella versione previgente all'entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010. Ancora una volta si è fatto riferimento all'articolo 188-ter “del D.Lgs. 152/2006” che, viceversa, **non è ancora presente** in tale decreto. Ancora una volta – per quanto in via

13 oltre a sospendere gli effetti del contratto stipulato tra il MATTM e la SELEX-SE.MA (del 14 dicembre 2009) ed anche il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012 (senza niente accennare a quelli del 2011)



indotta - si è sbagliato !

Cosa dire ? Il legislatore sarebbe chiamato a dare l'esempio; tanto da **non** poter **non** sapere che, ad oggi, gli articoli 188-bis e 188-ter **non compaiono nel testo del D.Lgs. 152/2006**. Così come non può non sapere che quanto stabilito (prima) dall'articolo 39, comma 2-bis, del D.Lgs. 205/2010 e (poi) dall'art. 52, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge n° 83/2012, difficilmente potrà trovare attuazione nell'ordinamento giuridico italiano o, quantomeno, potrà farlo solo affrontando presumibili grandi difficoltà, accompagnate da contenziosi indotti dal disordine normativo¹⁴ e giustificati non tanto da *furbizia* quanto da una legittima *sete di chiarezza e coerenza*.

Questo continuo aggrovigliarsi nelle proprie statuzioni - per quanto sia stato "suscitato" da errori precedenti - mina fortemente la credibilità del legislatore agli occhi di chi è stanco di pagare - oltre alle legittime sanzioni previste per minime violazioni - per un SISTRI che non decolla (e forse mai lo farà) ed è anche nauseato dal doversi sempre districare in un apparato normativo in cui, proprio coloro che lo predispongono, a quanto pare, mostrano poi difficoltà a raccapazzarvisi.

7 – Regime sanzionatorio vigente

Al di là di chi abbia operato e di quando si sia verificato l'errore, ad oggi, l'unica versione dell'articolo 258 TUA - commi 2, 4 e 5 - applicabile, è sempre e soltanto quella introdotta in tale decreto dall'art 35 del D.Lgs. 205/2010, che si riferisce:

- ☞ ai «produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa» ed
- ☞ alle «imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a»,

tanto da doverlo comunque considerare come fattore sufficiente a rendere il

¹⁴

Creata lo scorso anno e reiterato quest'oggi



regime sanzionatorio in questione assolutamente claudicante ed praticamente inefficace.

8 - Conclusioni

Capita che vengano mosse aspre critiche ai testi corposi e stanchi, ma, a dire il vero, il problema non consiste tanto nell'estensione della scrittura quanto nella sua qualità, la quale dipende sempre dalla accuratezza che vi si pone durante la redazione e dalla sempre vigile attenzione da porre anche verso gli errori di coloro che ci hanno preceduto.

Lasciando che ognuno traggia liberamente le proprie conclusioni, auspiciamo – con grande deferenza verso persone meritevoli di tutta la stima possibile – che il legislatore, in futuro, ponga maggiore attenzione nel redigere le norme, se non altro quale **forma di rispetto** verso chi è chiamato ad attuarle, ma anche nei riguardi di coloro che hanno il compito di farle rispettare o che vengono consultati per fornirne una interpretazione la più adeguata possibile.

(*) CONSULENTE LEGALE AMBIENTALE
Avvocato in Empoli (FI)

Membro dell'Associazione Giuristi Ambientali – Roma
già Docente Master di II livello in Diritto dell'Ambiente
Università degli Studi di Bergamo Facoltà Giurisprudenza
Studio in Empoli, Via Antonio Ligabue, n. 2/a

avv.silvanodirosa@dirosambiente.it